

SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE)  
DEL 26 OTTOBRE 1978 <sup>1</sup>

**Augusta Agneessens ed altri  
contro Commissione delle Comunità europee**

Causa 122/77

Massime

1. *Dipendenti — Assunzione — Concorso — Commissione giudicatrice — Partecipazione di assessori con voto consultivo — Presupposti*  
(*Statuto del personale, Allegato III, art. 3, 2° comma*)
  2. *Dipendenti — Assunzione — Concorso — Commissione giudicatrice — Stesura dell'elenco degli idonei — Numero dei candidati da iscrivere*  
(*Statuto del personale, Allegato III, art. 5, 5° comma*)
- 
1. L'art. 3, 2° comma, dell'allegato III non può essere compreso nel senso ch'esso indica limitativamente i casi in cui la commissione giudicatrice può lecitamente chiedere la collaborazione di assistenti aventi funzioni consultive, nè può ostare, in particolare, a che essa si avvalga di tale collaborazione quando non potrebbe altrimenti portare a termine i suoi lavori entro un ragionevole lasso di tempo a causa del gran numero di candidati. È però necessario che la commissione giudicatrice conservi il controllo delle operazioni e si riservi il potere di valutazione finale.
  2. Stabilendo che l'elenco degli idonei deve, possibilmente, comprendere un numero di candidati almeno doppio di quello dei posti da coprire, l'art. 5, 5° comma dell'allegato III dello Statuto formula solo una raccomandazione alla commissione giudicatrice, intesa ad agevolare la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina e la cui osservanza dipende dalla natura e dalle circostanze del concorso, dal numero dei candidati e dalle loro qualifiche.

Nella causa 122/77,

AUGUSTA AGNEESSENS IN CLAES, residente in Wezembeek-Oppem (Belgio), 18 avenue Baneik,

<sup>1</sup> — Lingua processuale: il francese.

ANDRÉE DEWEER IN OP DE BEECK, residente in Antwerpen (Belgio), 166, Langue Lozanastraat,

HELGA DUMENIL IN KOTTOWSKI, residente in Laveno-Mombello (Italia), via Brughiera,

VIOLETTA FERRARI, residente in Bruxelles (Belgio), 35, rue Froissart,

MARCELLE MONFORT, residente in La Hulpe (Belgio), 5, avenue Belle Étoile,

CHRISTEL MONTAG, residente in Ispra (Italia), 2/20, Via Esperia,

MARYSE NICAISE, residente in Bruxelles (Belgio), 19, avenue des Nénuphars (Bte 23),

MATHILDE OBERT, residente in Ispra (Italia), 1, Via Esperia,

MAGGY PEREIRA, residente in Linkebeek (Belgio), 2, rue Kleindal,

ANGELA SALMOIRAGHI, residente in Bruxelles (Belgio), 22, square Hoedemaekers,

WILHELMINA SCHEFFELAAR, residente in Bruxelles (Belgio), 16, rue Willems, app. 113,

GABRIELLE VAN AALST, residente in Bruxelles (Belgio), 3, avenue E. de Thibault,

SIMONE VAN DE PUTTE IN NAGELS, residente in Sterrebeek (Belgio), 77, Maurice Despretlaan,

SIMONE VAN DOESELAEER, residente in Bruxelles (Belgio), 35, rue Scailquin (Bte 67),

IRÈNE VAN DOOREN, residente in Asse (Belgio), 158, Steenweg op Edingen,

dipendenti della Commissione delle Comunità europee, con gli avvocati Jacques Putzeys e Xavier Leurquin, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Nickts, Huissier de justice, 17, Boulevard Royal,

ricorrenti,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dalla signora Denise Sorasio-Allo, membro del Servizio giuridico, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il suo consigliere giuridico Mario Cervino, Bâtiment Jean Monnet, Plateau de Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto l'annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso interno COM/BS/14/75 relativa alla stesura di un elenco di 114 idonee nonché della decisione dell'autorità che ha il potere di nomina di effettuare delle nomine in esito a detto concorso:

LA CORTE (Seconda sezione)

composta dai signori: Mackenzie Stuart, presidente di sezione; M. Sørensen e A. Touffait, giudici;

avvocato generale: G. Reischl;  
cancelliere: F. Kohl,

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

### In fatto

Gli antefatti, le varie fasi del procedimento, le conclusioni ed i mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue:

#### I — Gli antefatti e il procedimento

Con regolamento del Consiglio 30 giugno 1972 n. 1473 (GU n. L 160 del 16. 7. 1972, pag. 1) venivano creati nuovi posti tipo di assistente di segreteria e di assistente di segreteria aggiunto inquadrati nella categoria B, carriera B 3/B 2 e, rispettivamente, B 5/B 4. Correlativamente, un certo numero di posti di categoria C venivano trasformati in posti di categoria B e, nel 1973, veniva bandito un concorso per la loro attribuzione.

L'ulteriore trasformazione di posti C in posti B rendeva necessario il bandi-

mento di un altro concorso nel 1976. Il 19 luglio di quell'anno la Commissione emanava il bando di concorso interno COM/BS/14/75 il cui testo veniva pubblicato nel bollettino «Informazioni amministrative» n. 106 del 27 luglio 1976. Si trattava di un concorso per titoli ed eventualmente per esami, ai fini della costituzione di una riserva di assistenti di segreteria aggiunti, inquadrati nei gradi 5 e 4 della categoria B.

Il bando stabiliva, sub II, 1, i requisiti per l'ammissione al concorso relativi ai titoli o diplomi e all'esperienza professionale nei seguenti termini:

«Titoli o diplomi richiesti ed esperienza professionale

A: 1. Essere titolare di un diploma d'istituto d'istruzione secondaria di secondo grado e possedere un'esperienza professionale in rapporto con le mansioni da svolgere

e di almeno 6 anni in funzioni della categoria C (segretario di direzione, segretario principale, segretario stenodattilografo) o in funzioni similari sempre aventi attinenza con le mansioni da svolgere e

2. Aver prestato complessivamente 5 anni di servizio presso le Comunità in qualità di funzionario o altro agente, per i titolari di un diploma d'istruzione secondaria oppure
3. Possedere un'esperienza professionale in rapporto con le mansioni da svolgere della durata di almeno 15 anni ed essere titolare di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

oppure

- B: 1. Possedere un'esperienza professionale di almeno 12 anni in funzioni della categoria C (segretario di direzione, segretario principale, segretario stenodattilografo) o in funzioni similari sempre aventi attinenza con le mansioni da svolgere e
2. Aver prestato complessivamente 11 anni di servizio presso le Comunità in qualità di funzionario o altro agente.»

Il punto II, 2, concerneva le conoscenze linguistiche. Al punto II, 3, era precisato quanto segue:

La commissione giudicatrice sceglierà nell'elenco dei candidati che posseggono i requisiti stabiliti dal bando di concorso, per quanto possibile, i candidati i cui titoli saranno giudicati più adeguati, prendendo in considerazione, a questo proposito, i fascicoli personali (preparazione generale e specifica, età, durata e qualità dell'esperienza professionale, rapporti informativi . . .).

Nel caso in cui il numero dei candidati ammessi in base ai titoli superi del 30 % il numero dei posti disponibili, la com-

missione giudicatrice può decidere, al fine di operare un'ulteriore selezione, di far loro sostenere le prove seguenti: . . .

L'autorità che ha il potere di nomina stabiliva un elenco di 775 candidate in conformità all'art. 4 dell'allegato III dello Statuto del personale. La commissione giudicatrice si riuniva, dal 29 settembre 1976, per decidere quali candidate potessero essere ammesse al concorso, tenuto conto dei requisiti elencati sub II, 1, nel bando. Questa prima fase si concludeva il 13 ottobre 1976 con la stesura di un elenco di 550 candidate ammesse, fra cui figuravano, secondo la Commissione, tutte le ricorrenti tranne la sig.na Scheffelaar.

Nel contempo la commissione giudicatrice nominava un gruppo di assistenti — composto di un direttore e di dieci membri che rappresentavano pariteticamente l'amministrazione ed il personale — incaricandolo di redigere e sottoporre alla sua approvazione, nell'ambito dell'esame dei titoli delle candidate ammesse, un elenco di candidate. Come risulta dal verbale delle riunioni della commissione giudicatrice, detto gruppo avrebbe dovuto prendere in considerazione i criteri seguenti:

preparazione, esperienza generale e specifica, età, anzianità di servizio e di grado, capacità professionali da valutare in base ai rapporti informativi ed a qualsiasi altro elemento che il gruppo riterrà opportuno prendere in considerazione per redigere il progetto d'elenco.

Al fine di precisare tali parametri, la commissione giudicatrice e il gruppo di assistenti tenevano una riunione comune il 15 ottobre 1976. Il gruppo procedeva poi, a titolo indicativo, ad una prima selezione basata unicamente sui criteri c.d. «obiettivi» (grado, età, anzianità di servizio e di grado, titoli di studio), al termine della quale compilava un elenco di 247 candidate. La commissione giudicatrice, informata di talè risultato e della combinazione dei criteri adottata, invitava il gruppo di assistenti a proseguire i

lavori con l'esame delle capacità professionali delle candidate. Il gruppo esaminava i fascicoli personali di ciascuna delle candidate ammesse e chiedeva alle direzioni generali ed ai servizi cui queste appartenevano di controllare l'esattezza dei dati obiettivi presi in considerazione nella fase di preselezione e di formulare un giudizio sulle stesse candidate. Il 2 dicembre 1976 esso presentava alla commissione giudicatrice una relazione, concernente l'esecuzione del mandato ricevuto, cui era allegato l'elenco dei nomi delle candidate più meritevoli, a suo giudizio, di accedere ai posti da attribuire. Dall'allegato II della stessa relazione — nel quale sono fra l'altro indicati i criteri «obiettivi» applicati — risulta che, nella seconda fase dei lavori del gruppo, le candidate in possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso vennero ripartite in due gruppi, per ciascuna direzione generale o ciascun servizio, e cioè: quelle da prendere in considerazione e quelle da non prendere in considerazione. Dopo essersi nuovamente riunita a tre riprese, la commissione giudicatrice compilava, il 10 dicembre 1976, l'elenco delle idonee, contenente 114 nomi, che veniva pubblicato nel *Corriere del Personale* del 13 dicembre 1976. Le ricorrenti, i cui nomi non figuravano su tale elenco, presentavano, con lettere 11 marzo 1977, un reclamo a norma dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, chiedendo l'annullamento dei risultati del concorso COM/BS/14/75. Con lettere 12 luglio 1977, la Commissione respingeva i reclami.

A fine novembre 1977, 109 delle 114 idonee venivano nominate a posti di grado B 5.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (Seconda sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

## II — Le conclusioni delle parti

1. Le *ricorrenti* concludono che la Corte voglia:

- annullare la decisione, notificata con lettera 12 luglio 1977, con cui la Commissione ha respinto il reclamo proposto dalle ricorrenti a norma dell'art. 90, n. 2 dello Statuto del personale;
- annullare la decisione della commissione giudicatrice del concorso interno COM/BS/14/75 relativa alla stesura ed al contenuto di un elenco di 114 idonee;
- annullare la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina di effettuare delle nomine in esito a detto concorso;
- condannare la Commissione alle spese.

Nella replica, le ricorrenti formulano le seguenti ulteriori conclusioni:

- ordinare la produzione di tutti gli atti del concorso di cui trattasi o almeno dei documenti definiti, nella replica, determinanti ai fini della sentenza della Corte;
- in tal caso, autorizzare le ricorrenti a presentare una memoria integrativa dopo aver preso visione dei suddetti documenti.

2. La *Commissione* conclude che la Corte voglia:

- dichiarare il ricorso irricevibile per quanto concerne una delle ricorrenti e respingerlo per intero;
- condannare le ricorrenti alle spese del giudizio.

## III — I mezzi e gli argomenti delle parti

### 1. *Sui fatti*

a) Le *ricorrenti* sostengono che, come risulta dall'allegato II della relazione 2 dicembre 1976 presentata alla commissione giudicatrice dal gruppo di assistenti, la combinazione dei criteri c.d. «obiettivi» è stata stabilita da questi ultimi.

Le direzioni generali sono state invitate a formulare un giudizio relativamente alle sole candidate scelte in base ai criteri «obiettivi»; lo si desume sia dal suddetto allegato II sia dal bollettino «Informazioni» del 25 febbraio 1977 del Comitato del personale.

Peraltro, allo stato attuale del fascicolo non è possibile sapere con certezza se il gruppo di assistenti abbia esaminato i fascicoli personali di tutte le candidate ammesse e in specie i rapporti informativi.

Comunque, è certo che nelle riunioni del 6, 7 e 8 dicembre 1976 la commissione giudicatrice si è limitata ad esaminare l'elenco proposto dal gruppo senza vagliare i titoli ed i meriti delle candidate ivi non figuranti.

b) Secondo la *Commissione*, dalla relazione del gruppo di assistenti e dal suo allegato risulta che gli assistenti si sono limitati a proporre alla commissione giudicatrice taluni orientamenti che questa ha approvato, giacchè ha successivamente invitato il gruppo a proseguire i suoi lavori sulla scorta degli altri criteri indicati nel mandato.

Il parere delle direzioni generali è stato sollecitato in relazione a tutte le candidate ammesse al concorso. Le informazioni fornite in proposito dal Comitato del personale sono errate: questo, infatti, non disponeva di informazioni dettagliate circa i lavori della commissione giudicatrice.

Nella fase considerata, gli assistenti e le direzioni generali consultate non si sono limitati a controllare l'esattezza dei dati c.d. «obiettivi» per quanto concerne le candidate appartenenti al gruppo «da non prendere in considerazione», ma hanno esaminato le loro qualifiche alla luce di tutti i criteri adottati. Ciò trova conferma nella relazione sopra menzionata, nella quale si parla di «eccezioni — approvate unanimemente dal gruppo di assistenti — concernenti alcune dipendenti particolarmente qualificate e meritevoli, che hanno svolto, o svolgono,

mansioni di segreteria implicanti incontestabilmente notevoli responsabilità». Or bene, si tratta delle candidate che il gruppo di assistenti ha proposto di includere nell'elenco delle idonee nonostante che, in esito alla selezione effettuata in base ai criteri «obiettivi», esse figurassero fra quelle «da non prendere in considerazione». La Commissione è in grado di provare che 25 delle candidate dichiarate idonee erano state incluse in quest'ultimo gruppo.

## 2. Sulla ricevibilità

a) La *Commissione* osserva che una delle ricorrenti, la sig.na Scheffelaar, non è stata ammessa al concorso e che tale esclusione è stata comunicata alla stessa con lettera 26 ottobre 1976. Poichè la regolarità della fase dell'ammissione non può essere messa in dubbio, l'eventuale annullamento riguarderebbe solo le operazioni successive; di conseguenza, la Scheffelaar non ha interesse ad agire giacchè non è lesa dalle decisioni impugnate.

b) La sig.na Scheffelaar fa presente di aver proposto un reclamo al quale la Commissione ha risposto senza far menzione della sua esclusione dal concorso. Nella lettera di risposta era anzi dichiarato che il reclamo veniva respinto perchè «per attribuire i posti B.S. vacanti occorreva scegliere 114 candidate . . .» fra le 550 che possedevano i requisiti stabiliti dal bando di concorso. La ricorrente ha pertanto potuto supporre di essere stata inserita nell'elenco delle candidate ammesse. Anche se così non fosse — e la controparte deve dimostrarlo producendo il suddetto elenco — resterebbe il fatto che l'interessata è stata indotta in errore: la Commissione deve, pertanto, essere condannata alle spese relative al suo ricorso.

## 3. Nel merito

a) Il primo mezzo delle ricorrenti

1. Le ricorrenti deducono la violazione dei principi generali relativi alle modalità delle deliberazioni delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli, la violazione dell'art. 30, 1° comma, dello Statuto e l'errata applicazione dell'art. 3, 2° comma, dell'allegato III dello Statuto.

In primo luogo, la commissione giudicatrice non avrebbe dovuto deliberare in presenza di un gruppo di assistenti ai fini della compilazione dell'elenco delle idonee: infatti, trattandosi di un concorso per titoli, l'organo competente a deliberare era unicamente la commissione giudicatrice di cui all'art. 30, 1° comma, dello Statuto; questa, in base all'art. 3, 2° comma, dell'allegato III dello Statuto, avrebbe potuto chiedere la collaborazione di assistenti solo qualora avesse deciso di organizzare delle prove.

In secondo luogo, la suddetta commissione ha illecitamente delegato i suoi poteri agli assistenti, incaricandoli di stabilire i criteri di raffronto dei titoli ottenuti dalle candidate nei vari Stati membri.

2. La Commissione sottolinea innanzitutto che le ricorrenti non hanno dimostrato che il ricorso alla collaborazione di assistenti abbia potuto pregiudicare l'imparzialità e l'obiettività delle operazioni del concorso. Al contrario, la composizione paritetica del gruppo di assistenti offriva garanzie analoghe a quelle della composizione della stessa commissione giudicatrice.

Essa rileva poi che la tesi secondo cui l'intervento di assistenti è vietato nei concorsi per titoli non è suffragata da alcun richiamo alla giurisprudenza o alla dottrina relative al diritto comunitario o ai diritti nazionali. Invero, dalle varie normative nazionali in materia di pubblico impiego risulta che la commissione giudicatrice è libera di organizzare i suoi lavori nel modo che ritiene più opportuno; di conseguenza, essa, in assenza di un divieto formale, può far ricorso alla collaborazione di assistenti.

Peraltro, l'art. 30, 1° comma, dello Statuto non contiene disposizioni particolari su questo punto.

L'art. 3, 2° comma, dell'allegato III dello Statuto non può essere interpretato nel senso ch'esso vieta l'intervento di assistenti nella fase dell'esame dei titoli dei candidati. In primo luogo, il principio generale della libertà della commissione giudicatrice di organizzare i suoi lavori esclude che tale libertà sia sottoposta a limitazioni fondate su un'argomentazione a contrario. Inoltre, anche la ratio legis sembra opporsi ad un'interpretazione restrittiva: la disposizione suddetta risponde alla necessità che la commissione giudicatrice disponga, nel caso che ricorre più spesso (concorso per titoli e per esami), di un aiuto nella fase materialmente più gravosa e peraltro decisiva — in cui si procede all'esame comparativo dei candidati — cioè quella delle prove; ora, è proprio in questa fase dell'esame comparativo dei meriti lato sensu delle candidate che gli assistenti sono intervenuti nel concorso di cui trattasi.

D'altra parte, secondo la giurisprudenza della Corte (sentenza 16 ottobre 1975, causa 90/74, *Deboeck/Commissione*; *Racc.* 1975, pag. 1123), ciò che conta è che la commissione giudicatrice «conservi il controllo finale delle operazioni e il suo potere di valutazione». Nella fattispecie tale condizione è stata soddisfatta, come risulta dall'esame degli antecedenti della causa.

3. Le ricorrenti replicano che poco importa stabilire se il ricorso alla collaborazione di assistenti abbia potuto nuocere all'obiettività delle operazioni del concorso. Infatti, la Commissione dimentica che la violazione di forme sostanziali comporta l'annullamento degli atti affetti da tale vizio. D'altra parte, le ricorrenti ignorano se vi sia stato sviamento di potere, giacchè non sono stati prodotti tutti gli atti del concorso.

Esse sottolineano che qualsiasi elemento tale da pregiudicare l'indipendenza della commissione giudicatrice può intervenire solo in via eccezionale e per motivi particolari.

La commissione giudicatrice ha deciso da sola circa l'ammissione dei candidati al concorso sulla scorta dei criteri stabiliti dal bando sub II.1: non è quindi verosimile che essa, qualora avesse proseguito i suoi lavori senza alcun aiuto, avrebbe incontrato difficoltà insormontabili.

L'art. 3, 2° comma, dell'allegato III dello Statuto è stato emanato in vista della necessità di temperare il rigore del principio generale, al fine di consentire alla commissione giudicatrice di farsi aiutare nella fase materialmente più gravosa. Questa facoltà di carattere eccezionale può essere esercitata solo in caso di prove scritte e agli assistenti possono essere demandati solo compiti di carattere esecutivo e cioè l'attribuzione dei voti.

La sentenza della Corte 16 ottobre 1975, *Deboeck*, non può corroborare la tesi della Commissione poichè in tale causa si trattava di un concorso per titoli e per esami.

Nel caso di specie, peraltro, la commissione giudicatrice non ha potuto conservare nè il controllo finale delle operazioni del concorso nè il suo potere di valutazione.

Essa ha commesso un eccesso di potere giacchè, in primo luogo, ha incaricato il gruppo di assistenti di prendere in considerazione «qualsiasi altro elemento ... ch'esso riterrà ... utile per redigere il progetto di elenco». Dal fascicolo non risulta se si sia trattato di istruzioni vincolanti o semplicemente di indicazioni che hanno lasciato al suddetto gruppo un ampio margine discrezionale.

Per contro, appare chiaro che lo stesso gruppo, senza aver ricevuto alcun incarico in tal senso, ha stabilito l'importanza dei criteri «obiettivi» rispetto a quelli considerati «soggettivi», ha ope-

rato una preselezione in base ai criteri obiettivi, ha deciso in merito alla combinazione di tali criteri ed ha scelto 247 candidate in base agli stessi. La commissione giudicatrice, accettando i risultati di tale selezione, ha delegato al gruppo uno dei suoi poteri essenziali: quello di procedere ad un'ulteriore selezione delle candidate scelte nella fase della preselezione e inoltre di prendere in considerazione le candidate che, pur non figurando in questo primo elenco, possedevano meriti eccezionali o avevano svolto mansioni implicanti notevoli responsabilità.

Un'ulteriore delega di poteri va poi ravvisata nella richiesta del parere delle direzioni generali, in base al quale è stata stabilita la graduatoria delle 247 candidate prescelte. Tale graduatoria è stata evidentemente utilizzata per la compilazione dell'elenco proposto il 2 dicembre 1976 alla commissione giudicatrice dal gruppo di assistenti. Nel verbale delle riunioni che la commissione ha tenuto il 6, 7 e 8 dicembre 1976 non è descritto con esattezza l'oggetto dell'esame effettuato in tali riunioni nè è precisato se siano stati riesaminati tutti i titoli di tutte le candidate.

Le ricorrenti sottolineano infine che la Commissione, in risposta al loro reclamo, ha dichiarato che era necessario nominare degli assistenti ai fini della determinazione dei criteri da applicare per garantire il corretto raffronto delle qualifiche conseguite nei vari Stati membri.

4. Nella controreplica, la *Commissione* ribatte che dalla sentenza *Deboeck* non è dato desumere l'illiceità del ricorso alla collaborazione di assistenti in ipotesi diverse da quelle esplicitamente contemplate dall'art. 3, 2° comma, dell'allegato III dello Statuto.

La tesi secondo cui detta disposizione autorizza l'intervento di assistenti solo in caso di prove scritte è infondata. È poi arbitrario definire mansione puramente esecutiva l'attribuzione dei voti

per tali prove, giacchè in realtà si tratta di un compito particolarmente complesso che si traduce in una valutazione soggettiva.

Il richiamo al fatto che la commissione giudicatrice abbia potuto, da sola, esaminare 775 candidature per decidere in merito all'ammissione al concorso è del tutto inconfidente: dal bando di concorso risulta infatti che tale operazione era meno complessa dell'esame dei titoli.

Inaccettabile è del pari l'argomento che la commissione giudicatrice, se è stata in grado di conservare la direzione e il controllo dei lavori degli assistenti, avrebbe potuto fare a meno del loro aiuto.

Per quanto concerne i poteri degli assistenti, le ricorrenti confondono la nozione di decisione con quella di proposta. La Commissione, peraltro non si ritiene autorizzata a rendere noti i particolari dei lavori della commissione giudicatrice; come si desume dalla sentenza *Deboeck*, è sufficiente che la Corte disponga di elementi che le consentano di concludere che la commissione giudicatrice è sempre stata in grado di esercitare i suoi poteri. Lo stesso argomento vale anche per quanto concerne l'intervento delle direzioni generali.

#### b) Il secondo mezzo delle ricorrenti

1. Le *ricorrenti* deducono, in secondo luogo, la violazione del principio generale della parità di trattamento dei candidati ammessi ad un concorso, dell'art. 30, 1° comma, dello Statuto e dell'art. 6 dell'allegato III di questo, in quanto la commissione giudicatrice ha innanzitutto redatto un elenco provvisorio delle idonee in base ai criteri «obiettivi» ed ha poi invitato le direzioni generali interessate ad esprimere il loro parere in proposito. Esse sottolineano che tutti i candidati ammessi ad un concorso per titoli devono essere trattati alla stessa stregua; inoltre, la commissione giudicatrice, in ragione del carattere segreto e indipendente dalle sue deliberazioni, non po-

teva, in tale fase e in base ai risultati di una prima selezione, sollecitare il parere delle direzioni generali.

2. La *Commissione* si limita, per quanto concerne l'asserita violazione del principio generale della parità di trattamento dei candidati, a far riferimento agli antefatti della causa. In particolare, essa sottolinea che l'esame dei meriti stricto sensu — cioè, soprattutto, dei rapporti informativi — ha interessato tutte le candidate ammesse.

Quanto alla richiesta del parere delle direzioni generali, essa precisa che i rappresentanti dei vari servizi sono stati invitati a pronunciarsi solo sulle candidate — ammesse al concorso — occupate presso i rispettivi servizi: essi, pertanto, non avevano una visione globale del concorso, che avrebbe potuto influenzare la valutazione delle dipendenti da essi direttamente conosciute. Un siffatto modo di procedere mirava a consentire alla commissione giudicatrice di valutare appieno i meriti delle candidate, conformemente — peraltro — a quanto stabilito dal bando di concorso al punto II.3.

3. Le *ricorrenti* replicano che la violazione del principio della parità di trattamento deve ravvisarsi anche nel fatto che alcune candidate, giudicate non idonee alla stregua dei criteri obiettivi, sono state scelte in base ad un altro criterio: i meriti eccezionali. Esse, infatti, non possedevano tutti i requisiti prescritti perchè non erano state giudicate degne di essere prese in considerazione in base ai criteri obiettivi.

Per quanto riguarda la segretezza dei lavori della commissione giudicatrice, della sentenza della Corte 14 giugno 1977 (causa 73/76, *Costacurta/Commissione*; Racc. 1977, pag. 1163) si desume che, qualora il segreto venga violato prima che la decisione della commissione giudicatrice sia stata adottata, la legittimità di tale decisione ne risulta compromessa; ciò vale, a maggior ragione, nel caso in cui la violazione del segreto

può incidere sulle garanzie di regolarità dei lavori. Nella fattispecie, un'inammissibile violazione del segreto dei lavori della commissione giudicatrice risiede nel fatto che alle direzioni generali è stato trasmesso un elenco comprendente due gruppi di candidate: quelle da prendere in considerazione e quelle da non prendere in considerazione. È inesatto affermare che i rappresentanti delle direzioni generali, non avendo una visione globale del concorso, non potevano valutare le possibilità offerte dall'eventuale modifica dell'elenco: in primo luogo, infatti, le candidate incluse nel secondo dei gruppi suddetti non avevano alcuna possibilità di essere dichiarate idonee, a meno di far valere meriti eccezionali; in secondo luogo, il numero approssimativo dei posti da attribuire e quello delle candidate da scegliere presso ciascuna direzione generale erano noti. Orbene, poichè è stata stabilita una graduatoria per ordine di merito nell'ambito delle direzioni generali, non era necessario avere una visione globale del concorso per conoscere in anticipo, con quasi assoluta certezza, la possibilità di nomina delle candidate a secondo del posto occupato in detta graduatoria.

Quanto alla necessaria indipendenza della commissione giudicatrice, implicitamente sancita dall'art. 30, 1° comma, dello Statuto, le ricorrenti sostengono che la graduatoria delle candidate comprese nel novero di quelle da prendere in considerazione, stabilita dalle direzioni generali, costituisce un'intollerabile intrusione nella scelta che la commissione giudicatrice deve operare con piena libertà.

4. La *Commissione* ribatte che l'inclusione nell'elenco delle idonee di candidate non giudicate degne di esser prese in considerazione in base ai criteri obiettivi, ma in possesso di qualifiche particolarmente elevate rispetto agli altri requisiti non è altro che l'effetto della ragionevole ponderazione, effettuata dalla commissione giudicatrice, dei vari criteri adottati nell'esame dei titoli.

La critica delle ricorrenti secondo cui tali candidate non possedevano tutti i requisiti stabiliti è infondata: nella fase di cui trattasi, infatti, la commissione giudicatrice non doveva accertare se le candidate soddisfacessero determinate condizioni fissate imperativamente; dal bando di concorso risulta che solo i requisiti per l'ammissione erano stabiliti tassativamente.

Quanto all'obbligo del segreto, la commissione giudicatrice non ha divulgato alcuna informazione che potesse, secondo l'espressione usata dalla Corte nella sentenza *Costacurta*, «incidere sulle garanzie di regolarità» dei suoi lavori. La richiesta del parere delle direzioni generali aveva lo scopo, ed ha avuto l'effetto, di ottenere informazioni di identica natura su tutte le candidate, onde poter valutare nel modo più adeguato le loro qualifiche.

L'affermazione delle ricorrenti, secondo cui il numero delle candidate da scegliere presso ciascuna direzione generale era noto, è smentita dai risultati del concorso: non vi è infatti una proporzione costante, per quanto concerne ciascuna direzione generale, tra il numero delle candidate ammesse e quello delle idonee.

#### c) Il terzo mezzo delle ricorrenti

1. Le *ricorrenti* sostengono infine che nella fattispecie sono stati violati l'art. 30, 2° comma, dello Statuto e l'art. 5, 5° comma, dell'allegato III dello stesso. Difatti, in primo luogo la commissione giudicatrice ha incluso nell'elenco delle idonee 114 candidate, mentre tale elenco deve contenere un numero di candidati pari almeno al doppio di quello dei posti messi a concorso.

Ciò, peraltro, non sarebbe stato difficile, dato che era stato compilato un elenco provvisorio contenente 250 nomi. Comportandosi nel modo suddetto, la commissione giudicatrice ha impedito all'autorità che ha il potere di nomina di

esercitare il suo potere di valutazione ed ha commesso un eccesso di potere.

In secondo luogo, la suddetta autorità ha invitato la commissione giudicatrice — che ha unicamente il compito di proporre, ai fini della nomina, un gruppo di candidati idonei — a compilare un elenco contenente solo un numero di candidate pari a quello dei posti da attribuire, delegando o limitando in tal modo, illecitamente, il suo potere di nomina.

2. Secondo la *Commissione*, dalle disposizioni invocate dalle ricorrenti risulta che nessun obbligo incombe alla commissione giudicatrice quanto al numero dei candidati da inserire nell'elenco degli idonei. L'art. 30, 2° comma, si limita ad imporre all'autorità che ha il potere di nomina di coprire i posti vacanti attingendo unicamente all'elenco degli idonei.

Dal testo dell'art. 5, 5° comma, dell'allegato III si evince che la commissione giudicatrice, è semplicemente invitata ad inserire nel suddetto elenco, «possibilmente», un numero di candidati almeno doppio del numero dei posti messi a concorso. Peraltro, norme imperative in materia sarebbero incompatibili con il principio dell'indipendenza della commissione giudicatrice e con la libertà di valutazione di cui questa deve necessariamente disporre.

Per quanto riguarda l'assunto delle ricorrenti secondo cui la commissione giudicatrice aveva la possibilità di inserire nell'elenco delle idonee un maggior numero di candidate, la convenuta sostiene innanzitutto che questo punto esula dall'ambito del sindacato della Corte. Essa, comunque, osserva che le ricorrenti, per corroborare il loro punto di vista, si richiamano unicamente alla «compilazione di un elenco provvisorio di 250 nomi». Ora, tale argomento avrebbe un senso logico solo se la commissione giudicatrice avesse redatto un

elenco provvisorio in base al complesso dei criteri indicati al punto II.3 del bando di concorso e successivamente avesse compilato l'elenco definitivo, più ristretto, applicando in maniera più rigorosa gli stessi criteri. In realtà essa ha seguito un procedimento diverso; il primo elenco, contenente 234 nomi, è stato redatto esclusivamente in base a criteri c.d. «obiettivi»; nella seconda fase, tale metodo di selezione è stato combinato con i risultati di un secondo esame dei titoli di tutte le candidate, fondato sui criteri afferenti alle mansioni da esse svolte e alla valutazione dei loro meriti stricto sensu.

Comunque, le ricorrenti non possono far valere alcun interesse legittimo in proposito: infatti, le candidate non avrebbero fruito di ulteriori garanzie qualora la commissione giudicatrice avesse compilato un elenco più nutrito.

3. Le *ricorrenti* replicano che la ratio dell'art. 5, 5° comma, dell'allegato III consiste nell'evitare che la commissione giudicatrice si sostituisca all'autorità che ha il potere di nomina compilando un elenco contenente un numero di idonei all'incirca uguale a quello dei posti da attribuire. La commissione giudicatrice deve dimostrare di non essere stata in grado di inserire nell'elenco delle idonee un maggior numero di nomi in ragione dell'insufficienza dei titoli delle candidate escluse.

4. Nella controplica, la *Commissione* nega che l'autorità che ha il potere di nomina abbia imposto alla commissione giudicatrice di inserire nell'elenco delle idonee un numero di candidate molto vicino a quello di posti che sarebbero stati prevedibilmente contemplati dal bilancio. D'altra parte, un ordine siffatto, ammesso e non concesso che sia stato impartito, non avrebbe potuto vincolare la destinataria nè, di conseguenza, incidere sulla regolarità del concorso. In realtà, dal bando di concorso risulta che l'auto-

rità che ha il potere di nomina aveva prospettato due possibilità: l'elenco degli idonei avrebbe potuto contenere un numero di nomi superiore del 30% a quello dei posti disponibili; in tal caso, la commissione giudicatrice avrebbe avuto la facoltà di organizzare delle prove; oppure, l'esame dei titoli avrebbe potuto consentire l'inclusione in tale elenco di un numero di candidati inferiore a quello dei posti e in tale ipotesi la commissione non avrebbe avuto detta facoltà.

Le ricorrenti, rappresentate dagli avvocati X. Leurquin e J. Putzeys, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo agente, signora Sorasio-Allo, hanno svolto osservazioni orali nell'udienza del 29 giugno 1978. Nella stessa occasione la sig.ra D. Napoli, presidentessa della commissione giudicatrice del concorso interno COM/BS/14/75, ha risposto a taluni quesiti formulati dalla Corte e dalle ricorrenti.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 5 ottobre 1978.

### In diritto

- 1 Il ricorso mira, in sostanza, all'annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso interno COM/BS/14/75 relativa alla stesura e al contenuto di un elenco di 114 idonee, nonchè delle nomine effettuate in esito a detto concorso;
- 2 il concorso di cui trattasi, per titoli ed eventualmente per esami, era stato bandito allo scopo di costituire una riserva di assistenti di segreteria aggiunti inquadrati nei gradi 5 e 4 della categoria B, a seguito della trasformazione di un centinaio di posti facenti parte, in precedenza, della categoria C;
- 3 l'elenco delle candidate redatto dall'autorità che ha il potere di nomina e trasmesso al presidente della commissione giudicatrice in conformità all'art. 4 dell'allegato III dello Statuto del personale conteneva 775 nomi; la commissione giudicatrice ammetteva al concorso 550 candidate che possedevano i requisiti stabiliti dal bando relativamente ai titoli o diplomi e all'esperienza professionale;
- 4 tutte le ricorrenti, tranne una, figuravano in tale novero;
- 5 dopo aver chiesto la collaborazione di un gruppo di assistenti, la commissione giudicatrice, al termine dei suoi lavori, compilava l'elenco delle idonee comprendente 114 candidate, fra le quali non figurava nessuna delle ricorrenti;

- 6 successivamente, 109 delle 114 idonee venivano nominate ai posti di cui trattasi.

Sul primo mezzo

- 7 Le ricorrenti deducono, in primo luogo, la violazione dell'art. 30, 1° comma, dello Statuto del personale in quanto la commissione giudicatrice è ricorsa alla collaborazione di assistenti per compilare l'elenco delle idonee, mentre l'art. 3, 2° comma, dell'allegato III dello Statuto consente l'intervento di assistenti solo per determinati esami e, per di più, solamente con voto consultivo.
- 8 Tuttavia, l'art. 3, 2° comma, dell'allegato III non può essere compreso nel senso ch'esso indica limitativamente i casi in cui la commissione giudicatrice può lecitamente chiedere la collaborazione di assistenti aventi funzioni consultive, nè può ostare, in particolare, a che essa si avvalga di tale collaborazione quando non potrebbe altrimenti portare a termine i suoi lavori entro un ragionevole lasso di tempo a causa del gran numero dei candidati;
- 9 è però necessario che la commissione giudicatrice conservi il controllo delle operazioni e si riservi il potere di valutazione finale;
- 10 tale condizione è stata soddisfatta nel caso di specie;
- 11 risulta infatti dalle informazioni fornite in corso di causa che la commissione giudicatrice non solo ha controllato la determinazione dei criteri in base ai quali andavano valutati gli elementi da prendere in considerazione conformemente al bando di concorso, ma ha inoltre seguito i lavori degli assistenti in tutte le varie fasi e, infine, ha compilato essa stessa, in base alle proposte da questi formulate, l'elenco delle idonee da trasmettere all'autorità che ha il potere di nomina;
- 12 il mezzo non può pertanto essere accolto.

Sul secondo mezzo

- 13 Le ricorrenti deducono inoltre la violazione del principio generale della parità di trattamento dei candidati ammessi ad un concorso nonchè dell'art. 6

dell'allegato III dello Statuto — a termini del quale i lavori della commissione giudicatrice sono segreti — in quanto ai servizi ed alle direzioni generali cui appartenevano le candidate è stato trasmesso un elenco provvisorio delle idonee con l'invito ad esprimere un parere in proposito;

- 14 dalle spiegazioni fornite a questa Corte risulta tuttavia che ciascun servizio e ciascuna direzione generale sono stati consultati dalla commissione giudicatrice a proposito di tutte le candidate ammesse al concorso ed occupate presso di essi, e non solo, come sembrano supporre le ricorrenti, a proposito di quelle incluse in un elenco provvisorio in esito ad una prima selezione effettuata in base a determinati criteri.
- 15 siffatto modo di procedere era pertanto tale da rispettare il principio della parità di trattamento dei candidati ammessi a un concorso;
- 16 risulta inoltre che le richieste di parere rivolte ai servizi e alle direzioni generali miravano a fornire alla commissione giudicatrice ulteriori informazioni relative alle candidate e concernevano solamente quelle occupate presso ciascun servizio o ciascuna direzione generale interpellati;
- 17 in tal modo, questi ultimi non sono stati messi in grado nè di influire indebitamente sui lavori della commissione giudicatrice nè di venirne a conoscenza in misura tale da violarne il segreto;
- 18 pertanto, nemmeno questo mezzo può essere accolto.

#### Sul terzo mezzo

- 19 Infine, le ricorrenti sostengono che sono stati violati gli artt. 30, 2° comma, dello Statuto e 5, 5° comma, dell'allegato III in quanto nell'elenco delle idonee sono state inserite solo 114 candidate — cioè un numero di poco superiore a quello dei posti da attribuire — mentre il numero delle idonee avrebbe dovuto, possibilmente, essere almeno pari al doppio dei posti messi a concorso.
- 20 A questo proposito non è stato dimostrato che, come assumono le ricorrenti, l'autorità che ha il potere di nomina abbia imposto alla commissione giudicatrice di includere nell'elenco delle idonee un numero di candidate

non molto superiore a quello dei posti che sarebbero stati prevedibilmente contemplati dal bilancio;

- 21 comunque, il fatto che la commissione giudicatrice abbia inserito nell'elenco delle idonee un numero di candidate così limitato non può inficiare la validità dei risultati dei suoi lavori;
- 22 infatti, l'art. 5, 5° comma, dell'allegato III contiene solo una raccomandazione alla commissione giudicatrice, intesa ad agevolare la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina e la cui osservanza dipende dalla natura e dalle circostanze del concorso, dal numero dei candidati e dalle loro qualifiche;
- 23 nella fattispecie, la compilazione dell'elenco delle idonee così com'è stata effettuata dalla commissione giudicatrice era giustificata dalla natura del concorso e dal numero molto elevato dei posti da attribuire;
- 24 anche questo mezzo va quindi disatteso.
- 25 Di conseguenza, il ricorso dev'essere respinto;
- 26 non è pertanto necessario esaminare l'eccezione sollevata dalla Commissione contro la ricevibilità del ricorso per quanto concerne una delle quindici ricorrenti.

#### Sulle spese

- 27 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese;
- 28 le ricorrenti sono rimaste soccombenti;
- 29 tuttavia, a norma dell'art. 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse da dipendenti della Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

Per questi motivi,

LA CORTE (Seconda sezione)

dichiara e statuisce:

1° Il ricorso è respinto.

2° Ciascuna delle parti sopporterà le spese da essa sostenute.

Mackenzie Stuart

Sørensen

Touffait

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 26 ottobre 1978.

Il cancelliere

A. Van Houtte

Il presidente della Seconda sezione

A. J. Mackenzie Stuart

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE  
GERHARD REISCHL  
DEL 5 OTTOBRE 1978<sup>1</sup>

*Signor Presidente,  
signori Giudici,*

Con il regolamento del Consiglio n. 1473/72 (GU n. L 160 del 16 luglio 1972) venivano inseriti nell'allegato I dello Statuto del personale nuovi posti tipo fra cui quelli di assistente di segreteria aggiunto (carriera B 5/B 4).

Dopo che l'autorità competente in materia di bilancio aveva deciso, per l'attuazione di detto regolamento, la trasformazione di un determinato numero di posti di categoria C in posti di categoria B

presso la Commissione, quest'ultima bandiva, nel luglio 1976, il concorso interno COM/BS/14/75 per la costituzione di una riserva di assistenti di segreteria aggiunti, carriera B 5/B 4. La selezione avrebbe dovuto essere operata in base all'esame comparativo dei titoli ed eventualmente — a discrezione della commissione giudicatrice — mediante prove che però non venivano effettuate. Nel bando di concorso erano precisati i requisiti per l'ammissione — con particolare riferimento ai diplomi scolastici e all'esperienza professionale — ed erano in-

<sup>1</sup> — Traduzione dal tedesco.